SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 262

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 10 novembre 2009 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



## DECRETI PRESIDENZIALI

DETERMINAZIONE 19 ottobre 2009

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ondansetrone Mylan Generics Italia».** (Determinazione n. 1402/2009). *(09A12537)*

DETERMINAZIONE 19 ottobre 2009

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Naprius».** (Determinazione n. 1403/2009). *(09A12538)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoriac»** *(09A12539)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Actavis PTC»** *(09A12540)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcipotriolo Sandoz BV»** *(09A12541)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Hexal AG»** *(09A12542)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Sandoz GMBH»** *(09A12543)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Mylan Generics»** *(09A12544)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Bluefish»** *(09A12545)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Ebewe»** *(09A12546)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasetron»** *(09A12547)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Arrow Generics»** *(09A12548)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Arrow»** *(09A12549)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato DOC»** *(09A12550)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato dr. Reddy's»** *(09A12551)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato EG»** *(09A12552)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Hexal»** *(09A12553)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Mylan Generics»** *(09A12554)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Ratiopharm»** *(09A12555)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Sandoz»** *(09A12556)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Tecnimede»** *(09A12557)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Teva»** *(09A12558)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Winthrop»** *(09A12559)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioaspirin»** *(09A 12560)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Winthrop»** *(09A12561)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibustrin»** *(09A12562)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenidolor»** *(09A12563)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclar»** *(09A12564)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klacid»** *(09A12565)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soriclar»** *(09A12566)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Premia»** *(09A12567)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kessar»** *(09A12568)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivotril»** *(09A12569)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoptin»** *(09A12570)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Madopar»** *(09A12571)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seloken»** *(09A12572)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dufaston»** *(09A12573)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gola Action»** *(09A12574)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hiberix»** *(09A12575)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pevaryl»** *(09A12576)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxiparina»** *(09A12577)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seledie»** *(09A12578)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxodi»** *(09A12579)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bialcol Med»** *(09A12580)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Boostrix»** *(09A12581)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Boostrix»** *(09A12582)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zeldox»** *(09A12583)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluarix»** *(09A12584)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Copaxone»** *(09A12585)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Citrafleet»** *(09A12586)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Irinotecan Actavis»** *(09A12587)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cosopt»** *(09A12588)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Trusopt»** *(09A12589)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Requip»** *(09A12590)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Actavis»** *(09A12591)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix»** *(09A12592)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix»** *(09A12593)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alfuzosina Ranbaxy»** *(09A12594)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Artrotec»** *(09A12595)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Roaccutan»** *(09A12596)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Terbinafina Actavis»** *(09A12597)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cabergolina Ratiopharm»** *(09A12598)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluoresceina Alcon»** *(09A12599)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec»** *(09A12600)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Myelostim»** *(09A12601)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Granocyte»** *(09A12602)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Misofenac»** *(09A12603)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ultiva»** *(09A12604)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Alter»** *(09A12605)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina EG»** *(09A12606)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Fidia»** *(09A12607)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Doc Generici»** *(09A12608)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Arrow»** *(09A12609)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pravastatina Sandoz»** *(09A12610)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluarix»** *(09A12611)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Coversyl»** *(09A12612)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Procaptan»** *(09A12613)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Captopril Actavis»** *(09A12614)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 ottobre 2009, n. **157**.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ART. 3.

*(Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia marine).*

1. Quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

ART. 4.

*(Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica).*

1. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati

il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica è quello fissato dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

ART. 5.

*(Denuncia di ritrovamento e richiesta di autorizzazione).*

1. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera (a), e 10, paragrafo 2, della Convenzione, chiunque ritrova oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo ai sensi dell'articolo 1 della medesima Convenzione, localizzati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, come delimitate dalla legge e dagli accordi internazionali di delimitazione, deve denunciare entro tre giorni, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, l'avvenuto ritrovamento all'Autorità marittima più vicina. Chiunque intende impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, presenta al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della medesima Autorità marittima, un'apposita richiesta di autorizzazione ai sensi della Regola 9 di cui all'Allegato alla Convenzione, accompagnata dalla descrizione del progetto, ai sensi della Regola 10 di cui al medesimo Allegato.

2. L'Autorità marittima trasmette senza indugio le denunce o le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 ad essa pervenute al Ministero per i beni e le attività culturali, che rilascia o nega l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della Convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'Autorità marittima trasmette copia delle denunce e delle richieste di autorizzazione anche al Ministero degli affari esteri e, se esse riguardano navi di Stato o da guerra, anche al Ministero della difesa.

3. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera (b), della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della medesima Convenzione, o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzati, devono farne denuncia alla competente Autorità consolare italiana, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, o almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività.

4. L'Autorità consolare trasmette, nel più breve tempo possibile, le informazioni ricevute ai sensi del comma 3 all'Autorità competente dello Stato nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale è avvenuto il ritrovamento o sono programmate le attività, nonché al Ministero degli affari esteri italiano.

5. Quando la piattaforma continentale italiana si sovrappone con la piattaforma continentale di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, i commi 1 e 3 si applicano soltanto ai ritrovamenti e alle attività localizzati, rispettivamente, entro e oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

6. Quando il ritrovamento è effettuato da una nave militare italiana, le informazioni previste dal presente articolo sono fornite tenuto conto della necessità di non compromettere le capacità operative della nave ovvero lo svolgimento di operazioni che sono o che possono essere affidate alla nave stessa.

7. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri notifica le informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo al Direttore generale dell'UNESCO e comunica allo Stato parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo la dichiarazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 5, della citata Convenzione.

8. Nelle consultazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione, l'Italia è rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre

amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.

ART. 6.

*(Dichiarazione e notificazione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo).*

1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo localizzati nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzato devono farne denuncia al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, o almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività. Il Ministero degli affari esteri trasmette, nel più breve tempo possibile, tali informazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, al Ministero della difesa e provvede alle notifiche previste dal citato articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione.

2. Nelle consultazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia è rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.

ART. 7.

*(Notifica dei beni sequestrati).*

1. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri notifica al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati che possono vantare un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, l'avvenuta confisca degli oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo in quanto recuperati in modo non conforme alla Convenzione.

ART. 8.

*(Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo).*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le operazioni di cui all'articolo 22 della Convenzione. Per le navi di Stato o da guerra, le operazioni sono svolte in cooperazione con il Ministero della difesa.

ART. 9.

*(Descrizione del progetto).*

1. Nella descrizione del progetto e nel programma di documentazione, previsti rispettivamente dalle Regole 10, 26 e 27 di cui all'Allegato alla Convenzione, devono anche essere indicate le coordinate geografiche del sito, con la sua possibile estensione, o il luogo dove un rinvenimento è stato effettuato.

ART. 10.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque non denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

2. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che non denuncia alle Autorità indicate nell'articolo 5, comma 3, e nell'articolo 6, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo,

situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

3. In luogo delle pene previste nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 nel caso in cui la denuncia sia presentata dopo il termine di tre giorni stabilito, rispettivamente, negli articoli 5, comma 1, primo periodo, e comma 3, e 6, comma 1.

4. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 3, o nell'articolo 6, comma 1, effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

5. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'autorizzazione all'intervento non sia rilasciata dall'Italia.

6. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è punito, qualora, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 5, lettera (b), o 12, paragrafo 4, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'Italia è competente al rilascio del medesimo, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione.

7. Chiunque introduce o commercia nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 50 a euro 500.

8. Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.455 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
LA RUSSA, *Ministro della difesa*
BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*
PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

# CONVENTION

# SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

**UNESCO**

**Paris, 2 novembre 2001**

## Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,

*Reconnaissant* l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

*Sachant* qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,

*Constatant* que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,

*Convaincue* de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,

*Convaincue* que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique *in situ* et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

*Ayant conscience* du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

*Consciente* de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,

*Profondément préoccupée* par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,

*Sachant* que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,

*Convaincue* que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,

*Considérant* que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

*Consciente* de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

*Soucieuse* d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver *in situ* les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,

*Après avoir décidé*, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

*Adopte*, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.

**Article premier - Définitions**

Aux fins de la présente Convention :

1. (a) On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :

(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et

(iii) les objets de caractère préhistorique.

(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

2. (a) On entend par "États parties" les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.

(b) La présente Convention s'applique *mutatis mutandis* aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend de ces territoires.

3. On entend par "UNESCO" l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'UNESCO.

5. On entend par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

6. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.

7. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.

8. On entend par "navires et aéronefs d'État" les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.

9. On entend par "Règles" les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 33 de la présente Convention.

## Article 2 - Objectifs et principes généraux

1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.

2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.

3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.

5. La conservation *in situ* du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.

6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.

7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.

8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'État.

9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.

10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique *in situ* à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.

11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.

**Article 3 - Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer**

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

**Article 4 - Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors**

Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si :

(a) elle est autorisée par les services compétents, et

(b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et

(c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.

**Article 5 - Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique**

Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.

**Article 6 - Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux**

1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.

2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.

3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.

**Article 7 - Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale**

1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'État, devraient informer l'État du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'État identifiables.

**Article 8 - Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë**

Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.

**Article 9 - Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental**

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention.

En conséquence :

(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ;

(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie :

(i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ;

(ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties.

2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du présent article.

3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.

4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.

**Article 10 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental**

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.

2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie :

(a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;

(b) coordonne ces consultations en qualité d'"État coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.

4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l'adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à

empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l'État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l'adoption de ces mesures, l'assistance d'autres États parties peut être sollicitée.

5. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ;

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;

(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n'est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur.

### Article 11 - Déclaration et notification dans la Zone

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.

2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.

3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.

4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique.

**Article 12 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone**

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.

2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"État coordonnateur". Le Directeur général invite également l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.

3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.

4. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ; et

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.

5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l'égard du patrimoine concerné.

7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'État dans la Zone sans le consentement de l'État du pavillon.

**Article 13 - Immunité souveraine**

Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

**Article 14 - Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention**

Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.

**Article 15 - Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties**

Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.

**Article 16 - Mesures concernant les nationaux et les navires**

Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.

**Article 17 - Sanctions**

1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention.

2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.

4. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.

## Article 18 - Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique

1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.

3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.

4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.

## Article 19 - Collaboration et partage de l'information

1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.

2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.

3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.

4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.

### Article 20 - Sensibilisation du public

Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.

### Article 21 - Formation à l'archéologie subaquatique

Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.

### Article 22 - Services compétents

1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en oeuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises.

2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.

### Article 23 - Conférences des États parties

1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.

2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.

3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.

4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.

5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en oeuvre des Règles.

### Article 24 - Secrétariat de la Convention

1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.

2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :

(a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ;

(b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en oeuvre les décisions des Conférences des États parties.

**Article 25 - Règlement pacifique des différends**

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.

2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.

3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent *mutatis mutandis* à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

**Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion**

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO.

2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :

(a) des États non-membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'Agence

internationale de l'énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;

(b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

**Article 27 - Entrée en vigueur**

La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.

**Article 28 - Déclaration relative aux eaux continentales**

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.

**Article 29 - Limite au champ d'application géographique**

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'État s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.

**Article 30 - Réserves**

A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.

**Article 31 - Amendements**

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette

demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et

(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.

**Article 32 - Dénonciation**

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

**Article 33 - Les Règles**

Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.

**Article 34 - Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies**

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

**Article 35 - Textes faisant foi**

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

# Annexe

## Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique

### I. Principes généraux

**Règle 1.** Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation *in situ* doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.

**Règle 2.** L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.

La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :

(a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ;

(b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents.

**Règle 3.** Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet.

**Règle 4.** Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges.

**Règle 5.** Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.

**Règle 6.** Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée.

**Règle 7.** L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique *in situ* doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site.

**Règle 8.** La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences.

## II. Descriptif du projet

**Règle 9.** Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.

**Règle 10.** Le descriptif du projet comprend :

(a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;

(b) l'énoncé et les objectifs du projet ;

(c) les méthodes et les techniques à employer ;

(d) le plan de financement ;

(e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;

(f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;

(g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ;

(h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ;

(i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ;

(j) un programme de documentation ;

(k) un plan de sécurité ;

(l) une politique de l'environnement ;

(m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ;

(n) le plan d'établissement des rapports ;

(o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et

(p) un programme de publication.

**Règle 11.** Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents.

**Règle 12.** Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents.

**Règle 13.** Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.

## III. Etudes préalables

**Règle 14.** Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet.

**Règle 15.** L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.

## IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet

**Règle 16.** Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.

## V. Financement

**Règle 17.** Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

**Règle 18.** Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.

**Règle 19.** Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.

## VI. Durée du projet - Calendrier

**Règle 20.** Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

**Règle 21.** Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.

## VII. Compétences et qualifications

**Règle 22.** Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.

**Règle 23.** Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.

## VIII. Préservation et gestion du site

**Règle 24.** Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur.

**Règle 25.** Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion *in situ* du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en oeuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.

## IX. Documentation

**Règle 26.** Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur.

**Règle 27.** La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports.

## X. Sécurité

**Règle 28.** Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.

## XI. Environnement

**Règle 29.** Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.

## XII. Rapports

**Règle 30.** Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés.

**Règle 31.** Chaque rapport comprend :

(a) un exposé des objectifs ;

(b) un exposé des méthodes et techniques employées ;

(c) un exposé des résultats obtenus ;

(d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ;

(e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et

(f) des recommandations relatives à des activités futures.

## XIII. Conservation des archives du projet

**Règle 32.** Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet.

**Règle 33.** Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique.

**Règle 34.** Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents.

## XIV. Diffusion

**Règle 35.** Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l'intention du grand public.

**Règle 36.** Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :

(a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et

(b) déposé auprès des archives publiques appropriées.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its thirty-first session, which was held in Paris and declared closed the third day of November 2001.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa trente-et-unième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le troisième jour de novembre 2001.

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su trigésimo primera reunión, celebrada en París y terminada el tres de noviembre de 2001.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, надлежащим образом принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее тридцать первой сессии, состоявшейся в Париже и закончившейся третьего ноября 2001 года.

ويعتبر النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها على النحو الواجب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في اليوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١.

上述文本为在巴黎召开的，于2001年11月3日闭幕的联合国教科文组织第三十一届大会正式通过的公约的正式文本。

Done in Paris this 6th day of November 2001 in two authentic copies bearing the signature of the President of the thirty-first session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and certified true copies of which shall be delivered to all the States and territories referred to in Article 26 as well as to the United Nations.

Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États et territoires visés à l'article 26 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Hecho en París en este día seis de noviembre de 2001, en dos ejemplares auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su trigésimo primera reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarán en los archivos de esta Organización, y cuyas copias certificadas conformes se remitirán a todos los Estados y territorios a que se refiere el Artículo 26, así como a las Naciones Unidas.

Совершено в г. Париже 6 ноября 2001 года в двух аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной конференции, собравшейся на тридцать первую сессию, и Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, надлежащим образом заверенные копии которых будут направлены всем государствам и территориям, указанным в статье 26, а также Организации Объединенных Наций.

صدرت في باريس في هذا اليوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته الحادية والثلاثين والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل نسخ مصدق عليها مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٦ وإلى منظمة الأمم المتحدة.

2001年11月6日订于巴黎，正本两份，由联合国教科文组织大会第三十一届会议主席和联合国教科文组织总干事签署，并将存放于联合国教科文组织的档案中。经核准的副本将分送第26条所提及的所有国家和地区以及联合国。

IN WITNESS WHEREOF we have appended our signatures this 6th day of November 2001.

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce 6ème jour de novembre 2001.

EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas, en este día 6 de noviembre de 2001.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Конвенцию подписали 6 ноября 2001 года.

وإثباتا لما تقدم وقعنا بإمضائينا في هذا اليوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١.

为此，我们于2001年11月6日签上我们的名字，以资证明。

*The President of the General Conference*
*Le Président de la Conférence générale*
*El Presidente de la Conferencia General*
*Председатель Генеральной конференции*
*رئيس المؤتمر العام*
大会主席

*The Director-General*
*Le Directeur général*
*El Director General*
*Генеральный директор*
*المدير العام*
总 干 事

**Certified Copy**
**Copie certifiée conforme**
**Copia certificada conforme**
**Заверенная копия**
**صورة طبق الأصل**
**兹证明文本无误**

Paris, 25.4.02

A.A. YUSUF

**Legal Adviser**
**United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization**

**Conseiller juridique**
**De l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture**

**Consejero jurídico**
**de la Organizacíon des las Naciones Unidas para la Educacíon, la Ciencia y la Cultura**

**Юридический советник**
**Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры**

**المستشار القانوني**
**لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة**

**联合国教育、科学及文化组织**
**法律顾问**

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2411):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (LA RUSSA), dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI) e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO) il 30 aprile 2009.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VIII e IX.

Esaminato dalle commissioni riunite III e VII il 21, 22 ed il 28 luglio 2009.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 29 luglio 2009.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1739):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 31 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 7ª il 16 ed il 30 settembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 30 settembre 2009.

*Camera dei deputati* (atto n. 2411-B):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite III e VII il 13 ottobre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 14 ottobre 2009.

**09G0167**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Fondi e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Fondi (latina);

Viste le dimissioni rassegnate da sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune, contemporaneamente acquisite al protocollo dell'ente, che hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste, altresì, le dimissioni presentate, successivamente ma nella stessa data, da altri due consiglieri, parimenti acquisite al protocollo dell'ente:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fondi (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Nardone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Fondi (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

In data 3 ottobre 2009, sedici consiglieri hanno presentato contemporaneamente e personalmente le proprie dimissioni, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente sono state presentate, nella stessa data, le dimissioni di altri due consiglieri, parimenti acquisite al protocollo dell'ente.

Pertanto, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fondi (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Nardone.

Roma, 23 ottobre 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**09A13398**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2009.

**Individuazione di eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per la concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2002, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 agosto 2009, n. 186;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 con il quale sono state introdotte «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2007, n. 222, recante la «dichiarazione di "Grande Evento" relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009», che ha previsto lo svolgimento del vertice internazionale presso l'Arcipelago dell'Isola de La Maddalena;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale la sede del Vertice succitato è stata trasferita dall'Isola de La Maddalena a L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 recante la «dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2009, n. 80;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 2009, n. 81;

Ritenuto che gli interventi posti in essere dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Capo del Dipartimento della protezione civile, hanno coinvolto sinergicamente tutte le componenti del Sistema nazionale di protezione civile ed hanno consentito la pronta soluzione dell'emergenza, riportando a normali condizioni di vita le popolazioni della regione Campania;

Ritenuto che l'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo in data 6 aprile 2009 è stato fronteggiato dal Sistema nazionale di protezione civile con ampia dimostrazione di efficacia ed efficienza degli interventi di pronto intervento, di soccorso ed assistenza alla popolazione;

Ritenuto che il trasferimento del Vertice del G8 in tempi strettissimi della sede dall'Isola de La Maddalena a L'Aquila, ha coinvolto in modo massiccio le componenti del Sistema nazionale di protezione civile per l'organizzazione dell'evento e per l'accoglienza delle delegazioni;

Ritenuto pertanto di dover tributare un riconoscimento a tutti coloro che hanno operato nelle zone interessate dagli eventi su individuati o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi stessi;

Ritenuto che la straordinarietà e l'eccezionalità dei predetti interventi del Sistema nazionale di protezione civile rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, e che pertanto la partecipazione agli eventi stessi sia meritevole di concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto di dover apportare al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 alcune modifiche resesi necessarie in sede di prima applicazione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 sono di seguito indi-

viduati gli eventi straordinari ed eccezionali, per i quali è concessa l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile:

*a)* rifiuti Campania 2008, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 con il quale sono state introdotte «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», denominato «RFT Campania 2008»;

*b)* Grande evento G8 «From La Maddalena to L'Aquila», decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2007, n. 222, recante la «dichiarazione di "Grande Evento" relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009», denominato «G8 L'Aquila 2009»;

*c)* sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante «dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 2009, n. 81, denominato «Sisma Abruzzo 2009».

2. Ai fini del riconoscimento dell'attestato di pubblica benemerenza per gli eventi di cui al comma 1, le segnalazioni devono essere formulate, esclusivamente per via gerarchica, dalle organizzazioni nazionali o centrali, ovvero tramite le Federazioni nazionali di categoria, con le modalità contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e nell'art. 12, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a pena di esclusione dalla proposta di conferimento per gli eventi indicati nel presente articolo.

Art. 2.

1. All'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, la frase «e devono recare sul retro il simbolo ®» è sostituita da «quale modello registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile, con i relativi allegati, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 21 ottobre 2009

*Il Sottosegretario di Stato:* LETTA

**09A13480**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 ottobre 2009.

**Disposizioni attuative dell'articolo 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008».** (Decreto n. 4).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2008, concernente «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato tutto il territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Visto il decreto 5 marzo 2009, recante «Disposizioni attuative dell'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008"»;

Viste le note n. 869 del 14 maggio 2009, n. 1011 del 24 giugno e n. 1243 del 17 settembre 2009 della Regione Lazio;

Viste le note n. 3872 del 25 maggio 2009, n. 3899 del 25 maggio 2009 e n. 4145 del 5 giugno 2009 del Comune di Roma;

Vista la nota n. 1410/So27.1 del 4 maggio 2009 dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

Vista le nota n. 30951 del 24 aprile 2009 del Comune di Fiumicino;

Ravvisata la necessità di rimodulare il programma degli interventi ex decreto 5 marzo 2009, in considerazioni di sopravvenute ed impreviste esigenze tecniche ed economiche determinatesi durante il corso dei lavori;

Acquisita l'intesa con la Regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è approvata, ai sensi dell'art. 5 del decreto del capo del Dipartimento del 5 marzo 2009, la rimodulazione degli interventi urgenti di prima fase di cui alla allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, definita secondo le impreviste necessità tecniche ed economiche emerse durante lo svolgimento dei lavori.

Art. 2.

1. Al fine di completare le attività previste dall'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza n. 3734/2008, è approvato il programma di interventi urgenti di seconda fase di cui alla tabella 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. All'attuazione degli interventi del programma di cui all'art. 2 provvedono i seguenti soggetti:

*a)* il Comune di Roma, per le attività di cui al punto A3;

*b)* il Commissario delegato per la Regione Lazio, per il tramite del soggetto attuatore dallo stesso nominato, per le attività di cui ai punti A11, A12, B1;

*c)* il Provveditorato alle opere marittime per il Lazio, per le attività di cui al punto B2;

*d)* l'Autorità di bacino del fiume Tevere, per l'attività di cui al punto B3;

*e)* il Dipartimento della protezione civile nazionale per l'attività di cui al punto B4.

Art. 4.

1. I soggetti indicati all'art. 3 provvederanno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alla nomina dei responsabili del procedimento, alla predisposizione del cronoprogramma delle attività, alla progettazione ed all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

2. Il cronoprogramma di cui al comma 1 dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile e prevedere che la fine dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2009.

3. La struttura tecnica di cui all'art. 4 del decreto del capo del Dipartimento del 5 marzo 2009 avrà il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e di verificare il rispetto della relativa tempistica.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, si provvede utilizzando le risorse previste dall'art. 9, comma 3 dell'ordinanza n. 3734/2009, come ripartite nel programma allegato.

2. Il programma di cui all'art. 2 potrà essere oggetto di successive rimodulazioni in funzione di sopravvenute esigenze tecniche o economiche.

Roma, 21 ottobre 2009

*Il capo del Dipartimento:* BERTOLASO

## Allegato 1: Tabella degli interventi di prima fase

| | SOGGETTI ATTUATORI | INTERVENTO | Finanziamento Statale | Altri finanziamenti | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | Comune di Roma | Pulizia dai rifiuti e rimozione della vegetazione infestante dalle sponde, dalle banchine e dai muraglioni nel tratto urbano | € 1.004.800,00 | | € 1.004.800,00 |
| **A2** | Commissario Regione Lazio | Manutenzione straordinaria e selettiva della vegetazione ripariale intervenendo in alveo nel tratto urbano. | € 3.129.296,30 | | € 3.129.296,30 |
| **A4** | Commissario Regione Lazio | Rimozione del trasporto solido flottante in alveo compresi gli accumuli contro le strutture dei ponti | | | |
| **A5** | Commissario Regione Lazio | Sistemazioni spondali | | | |
| **A6** | Autorità Bacino Tevere | Censimento, mappatura e schedatura dei galleggianti e delle unità e verifica della rispondenza alla norma del regolamento del PS5 | € 30.000,00 | | € 30.000,00 |
| **A7/a** | Comune di Fiumicino | Pulizia del litorale del materiale trasportato dal Tevere durante le piene | € 400.000,00 | € 23.783,10 | € 423.783,10 |
| **A7/b** | Comune di Roma | Pulizia del litorale del materiale trasportato dal Tevere durante le piene | € 100.000,00 | | € 100.000,00 |
| **A8** | Commissario Regione Lazio | Dragaggio Porto Canale e darsena di Fiumicino e vasca di colmata | € 4.500.000,00 | € 1.000.000,00 | € 5.500.000,00 |
| | | **TOTALE** | **€ 9.164.096,30** | | **€ 10.187.879,40** |

**Allegato 2: Tabella degli interventi di seconda fase**

| | SOGGETTI ATTUATORI | INTERVENTO | Finanziamento Statale | Altri finanziamenti | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| **A3** | Comune di Roma | Bonifica dell'Oasi di Ponte Risorgimento nel tratto tra i ponti Risorgimento e Matteotti da eseguire con le tecniche della silvicoltura naturalistica | € 250.000,00 | | € 250.000,00 |
| **A11** | Commissario Regione Lazio | Rilievo batimetrico con acquisizione unità nautica, prelievo e caratterizzazione sedimenti e progetto dragaggio | € 570.705,00 | € 70.000,00 | € 640.705,00 |
| **A12** | Commissario Regione Lazio | Rilievo altimetrico delle quote arginale nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce | € - | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| **B1** | Regione Lazio | Esecuzione messa in sicurezza muraglioni e banchine | € 1.000.000,00 | | € 1.000.000,00 |
| **B2** | Provveditorato alle opere marittime per il Lazio | Esecuzione dragaggio Tevere | € 500.000,00 | | € 500.000,00 |
| **B3** | RINA/Autorità di bacino | Normativa Ormeggi | € 30.000,00 | | € 30.000,00 |
| **B4** | DPC | Acquisizione Rimorchiatore | € 800.000,00 | | € 800.000,00 |
| | | **TOTALE** | **€ 3.150.705,00** | **€ 150.000,00** | **€ 3.300.705,00** |

**09A13255**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2009.

**Modifica dei PP.DG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009, 23 marzo 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», in Pellezzano.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009 e 23 marzo 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione nazionale per l'arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 30 giugno 2009 prot. DAG 8/07/2009. 0090143 .E, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro, nato a Mercato San Severino, il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione nazionale per l'arbitrato», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che il formatore nella persona di:

prof. Cecchella Claudio, nato a Elisabethville (Zaire) il 22 ottobre 1958, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009 e 23 marzo 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: prof. Cecchella Claudio, nato a Elisabethville (Zaire) il 22 ottobre 1958.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A13259**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2009.

**Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.**

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCLUSIONE, I DIRITTI SOCIALI
E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
DEL DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 345-*duodecies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 4, comma 1-*bis*, lettera *e)* del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, il quale prevede, tra l'altro, che:

le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche ai be-

neficiari della Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle citate agevolazioni per i beneficiari della citata Carta acquisti.

Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2008, n. 41;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008, al n. 4, fog. n. 231, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281 ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale, tra l'altro, prevede che l'INPS disponga:

l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilità, sulla base dei dati disponibili, delle informazioni acquisite con i requisiti di accesso al beneficio;

la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle Carte Acquisti, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti per il mantenimento del beneficio;

la disattivazione delle Carte acquisti;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2009, n. 56;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 recante «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2008, n. 258, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la nota n. 6997 del 23 luglio 2009 con la quale l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha comunicato la propria disponibilità a svolgere le attività relative all'attivazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuate nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

*a)* «Agevolazioni»: le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

*b)* «Carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

*c)* «Beneficiario»: cittadino titolare del beneficio di cui all'art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

*d)* «Gestore del Sistema SGATE»: il soggetto individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 117/08, per lo sviluppo e il successivo esercizio e manutenzione del Sistema SGATE;

*e)* «Nucleo familiare»: nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;

*f)* «Numerosità familiare»: numero dei componenti la famiglia anagrafica;

*g)* «Numero POD»: codice identificativo dell'utenza elettrica a cui riconoscere le Agevolazioni;

*h)* «Soggetto gestore delle agevolazioni»: il soggetto di cui all'art. 4, comma 5, lettera *a)*, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;

*i)* «Soggetto attuatore del programma Carta acquisti» o «Soggetto attuatore»: l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

*l)* «Sistema SGATE»: il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 117/08;

*m)* «Sistema SICA»: il Sistema Informativo di gestione della Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

*Modalità di attivazione delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni, previa comunicazione del Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, sono attivate dal Soggetto gestore delle agevolazioni presso l'utenza elettrica sita nella residenza del beneficiario della Carta acquisti, utenza associabile a quest'ultimo sia direttamente, sia per il tramite del coniuge o degli esercenti la potestà, come rilevati nella documentazione di richiesta della Carta acquisti.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni, la numerosità familiare del Beneficiario, ove non indicata nella richiesta della Carta acquisti, è determinata tenuto conto delle persone risultanti dalla documentazione di richiesta della Carta acquisti.

Art. 3.

*Attività del Soggetto attuatore del programma Carta acquisti*

1. Il Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, che agisce anche in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge, anche attraverso il Sistema SICA, le seguenti attività:

*a)* trasmette al Soggetto gestore delle agevolazioni, tramite SGATE, le richieste di attivazione o di disattivazione delle agevolazioni per i soggetti beneficiari della Carta acquisti, secondo gli schemi dati di cui all'allegato 1;

*b)* riceve dal Soggetto gestore delle agevolazioni, tramite SGATE, l'esito delle richieste di attivazione e di disattivazione, con relative motivazioni, che mette a disposizione, attraverso il Sistema SICA, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

*Attività del Soggetto gestore delle agevolazioni*

1. Il Soggetto gestore delle agevolazioni svolge le seguenti attività:

*a)* riceve, dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, attraverso il Sistema SGATE, le richieste di attivazione o di disattivazione delle agevolazioni per i soggetti beneficiari della Carta acquisti, con le informazioni previste dall'allegato 1;

*b)* nel caso di richiesta di attivazione delle agevolazioni, verifica:

*i)* che al nucleo familiare del beneficiario sia riconosciuta una sola agevolazione per la fornitura di energia elettrica;

*ii)* l'esistenza, presso l'indirizzo di residenza del beneficiario, di un'utenza elettrica domestica di potenza impegnata non superiore a 3 kW nei casi di numerosità familiare fino a quattro componenti o non superiore a 4,5 kW per numerosità familiare superiore a quattro componenti, intestata al beneficiario o a uno dei soggetti a questo riferibili indicati dal Soggetto attuatore;

*c)* in caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente punto *b)*, attiva le agevolazioni sulle corrispondenti utenze elettriche;

*d)* disattiva le agevolazioni su richiesta del Soggetto attuatore;

*e)* trasmette al Soggetto attuatore, attraverso il Sistema SGATE, l'esito delle richieste di attivazione e di disattivazione con relative motivazioni.

3. Il Soggetto gestore dell'agevolazione eroga l'agevolazione al soggetto avente diritto, senza necessità di rinnovo dell'istanza di ammissione, fino alla richiesta di disattivazione da parte del Soggetto attuatore.

4. Il Soggetto gestore dell'agevolazione è responsabile, unitamente al Gestore del Sistema SGATE, del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti per i quali viene richiesta l'attivazione dell'agevolazione.

Art. 5.

*Modalità operative del Soggetto gestore dell'agevolazione*

1. L'Autorità per l'energia e il gas, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disciplina le modalità operative con cui il Soggetto gestore dell'agevolazione tratta le richieste di attivazione e disattivazione delle agevolazioni per i beneficiari della Carta acquisti.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo.

Roma, 14 settembre 2009

*Il dirigente generale della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

*Il direttore generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
TANGORRA

*Il dirigente generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico*
ROMANO

ALLEGATO 1

**Schema dati trasmesso da SICA a SGATE**

| Fase | Descrizione |
|---|---|
| **Protocollo richiesta** | Codice identificativo unico della richiesta |
| **Tipo richiesta** | Attivazione/ disattivazione/ modifica dati |
| **Codice fiscale 1** | Codice fiscale del beneficiario della Carta Acquisti |
| **Codice fiscale 2** | Codice fiscale dell'esercente la potestà sul beneficiario o del coniuge del beneficiario (eventuale) |
| **Codice fiscale 3** | Codice fiscale dell'altro esercente la potestà sul beneficiario (eventuale) |
| **Protocollo DSU ISEE** | Codice identificativo dell'attestazione ISEE con la quale è stata richiesta la Carta Acquisti |
| **Codici fiscali ISEE** | Codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte del nucleo famigliare contenuti nell'attestazione ISEE con la quale è stata richiesta la Carta Acquisti |
| **Indirizzo** | Indirizzo di residenza del beneficiario della Carta Acquisti, specificando Comune e Provincia |
| **Numerosità familiare** | Numero dei componenti della famiglia anagrafica risultante dalla documentazione Carta Acquisti, ovvero determinato sulla base dei soggetti ivi indicati. |
| **Numero POD** | Codice POD dell'utenza elettrica risultante dalla documentazione Carta Acquisti (obbligatorio, l'omessa indicazione non garantisce il buon esito della richiesta). |
| **Protocollo richiesta di attivazione** | Protocollo della richiesta di attivazione per il quale si chiede la disattivazione o la modifica di dati . |

**Schema di risposta da SGATE a SICA (esito)**

| Dato | Descrizione |
|---|---|
| **Protocollo richiesta** | Protocollo della richiesta per il quale si restituisce l'esito |
| **Esito** | Codice descrittivo dell'esito |

**09A13253**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Electis ZR».**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2009 dall'impresa Gowan Italia S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Electis ZR, contenente le sostanze attive zoxamide e rame sotto forma di ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Zemix R registrato con D.D. al n. 12202 in data 18 ottobre 2007 dell'Impresa Isagro Spa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Zemix R dell'impresa Isagro S.p.a.;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento in merito alla documentazione messa a disposizione per la sostanza attiva rame ossicloruro ed il relativo formulato;

sussiste un legittimo accordo con la Gowan Commercio Internacional e Servicos in merito alla documentazione messa a disposizione per la sostanza attiva zoxamide;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione fino al 31 marzo 2014 (data di scadenza della sostanza attiva zoxamide nell'All. I), fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014 l'Impresa Gowan Italia S.p.A. con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni n. 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ELECTIS ZR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è prodotto presso gli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina), Isagro S.p.A. in Adria Cavanella (Rovigo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14803.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# ELECTIS® ZR

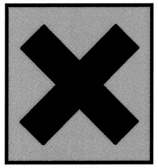
## Fungicida

## Polvere bagnabile

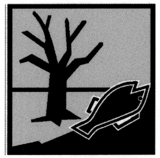
**COMPOSIZIONE**
Zoxamide pura g. 4,3
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g. 28,6
Coformulanti q.b. a g. 100

**FRASI DI RISCHIO**
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



**IRRITANTE**



**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**GOWAN ITALIA S.p.A via Morgagni, 68 – Faenza (RA)**
Tel.0546/629911

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento
**ISAGRO S.p.A** – Aprilia (Lt)
**ISAGRO S.p.A.** –Adria Cavanella (RO)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 – 20 Kg
Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Partita n.: vedere sulla confezione

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 4,3%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 28,6%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
**Zoxamide:--**
**Rame:** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
**Terapia:** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

ELECTIS® ZR è un fungicida che agisce specificatamente nei confronti degli Oomiceti. Evidenzia una notevole efficacia nei confronti di *Phytophthora infestans* e *Plasmopara viticola*. E' un prodotto ad azione preventiva di copertura. ELECTIS® ZR è particolarmente indicato per la protezione del grappolo a partire dalla fase di post-allegagione.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

ELECTIS® ZR si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate:

**Vite:** intervenire preventivamente alla dose di 280-350 grammi ogni 100 litri di acqua, utilizzando non meno di 2,8 kg per ettaro di prodotto. Per garantire una difesa efficace si suggerisce l'impiego preventivo di ELECTIS® ZR a intervalli tra i trattamenti di 8 - 10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale.
Utilizzare l'intervallo più lungo in condizioni di basso rischio e in situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia. Non effettuare più di quattro applicazioni per anno. Non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con questo prodotto o con altri prodotti contenenti zoxamide. Per evitare l'insorgenza di resistenza è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

**Pomodoro:** contro la peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare 280 - 350 grammi ogni 100 litri di acqua, utilizzando non meno di 2,8 kg di prodotto per ettaro, in funzione della pressione della malattia. Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e ripetere i trattamenti ogni 7 - 10 giorni. Si consiglia un intervallo di 7 giorni con la dose maggiore in situazioni di maggiore pressione epidemica. Non effettuare più di cinque applicazioni per anno. Non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con questo prodotto o con altri prodotti contenenti zoxamide. Per evitare l'insorgenza di resistenza è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
I valori citati si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale, in caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere la stessa dose per ettaro.

**Avvertenza:** Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una scia di sicurezza di almeno 15 metri dai corpi idrici superficiali.

**Compatibilità:** il prodotto si impiega da solo.

**Fitotossicità:** Non si deve trattare durante la fioritura.

**Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 3 giorni per il pomodoro.**

**ATTENZIONE**: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.**

**NON OPERARE CONTRO VENTO.**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O CON IL SUO CONTENITORE.**

**NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**09A13254**

ORDINANZA 12 ottobre 2009.

**Misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia limitatamente al territorio della provincia di Udine;

Viste le misure adottate dall'Autorità sanitaria locale relativamente alla vaccinazione precontagio degli animali nel territorio dei comuni interessati e degli animali condotti in alpeggio nelle zone interessate;

Visto il parere del Centro di referenza nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della salute (*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2002, n.118);

Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione del contagio in particolare nei cani al seguito di persone provenienti da altri territori e diretti nel territorio della provincia di Udine;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. I cani, i gatti, i furetti al seguito di persone dirette nel territorio della provincia di Udine devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima delll'arrivo nella provincia medesima e da non oltre undici mesi.

2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali.

Art. 2.

1. È vietata l'introduzione nel territorio della provincia di Udine di cani, gatti e furetti che non sono stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Gli animali di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza, in particolare nell'ambito di zone silvestri e montane.

Art. 4.

1. È fatto divieto, salvo per il personale appositamente incaricato, nell'ambito del territorio della provincia di Udine, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici, in particolare con volpi.

Art. 5.

1. Le pratiche venatorie che prevedono l'impiego di cani, nell'ambito del territorio della provincia di Udine, fatto salvo quanto disposto dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 recante «Regolamento di polizia veterinaria», sono consentite solo con animali vaccinati secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 6.

1. Le misure previste dalla presente ordinanza verranno estese anche ad altri territori provinciali eventualmente coinvolti dalla diffusione della situazione epidemiologica della malattia.

2. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza è assicurata dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 7.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha una validità di mesi dodici decorrenti dalla stessa pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 216*

**09A13445**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2009.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colli Nisseni» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 4 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 18 novembre 2005 con il quale alla denominazione «Colli Nisseni» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 15489 del 14 ottobre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Colli Nisseni»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 4 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 18 novembre 2005 alla denominazione «Colli Nisseni», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A13249**

DECRETO 23 ottobre 2009.

**Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone di Pachino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 15 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2007 con il quale alla denominazione «Melone di Pachino» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 14123 del 17 settembre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Melone di Pachino»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 15 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2007 alla denominazione «Melone di Pachino», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A13246**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 2009.

**Cessazione degli effetti del decreto 20 gennaio 2009 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 15, l'art.16 e l'art. 17;

Visto l'art. 2, comma 236 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008 che, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile, destina la somma di 1,5 milioni di euro per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in attuazione dell'art. 2, comma 236, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il proprio decreto n. 14 del 20 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 2009 avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa»;

Vista la nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. C 46 del 25 febbraio 2009 relativa agli oneri di servizio pubblico sopra citati, con la quale viene definita la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Vista la nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. C 110 del 14 maggio 2009 relativa ai bandi di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto aereo di linea tra Elba Marina di Campo- Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale n. 14 del 20 gennaio 2009;

Vista la nota n. 0050127/DIRGEN/DG del 30 luglio 2009 con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esito negativo delle gare sopra citate;

Vista la nota ministeriale n. 0003961 del 31 luglio 2009, con la quale viene informata la Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, dei risultati delle gare;

Viste le note n. 282 del 12 agosto 2009 e n 223560/A.60.25 del 24 agosto 2009 con le quali la regione Toscana, nel prendere atto dell'esito negativo delle gare, conferma l'interesse della stessa regione ad attivare, in regime di oneri di servizio pubblico, i collegamenti aerei tra l'Isola d'Elba e il resto dell'Italia e ritiene necessario convocare una conferenza di servizi che ridefinisca un nuovo modello di continuità territoriale con l'Isola d'Elba;

Considerato che dalla data del 24 agosto 2009 nessun vettore intracomunitario può prestare servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa se non in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 14 del 20 gennaio 2009;

Considerato che gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell' art. 15, par.1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008, devono astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione, salvo quanto stabilito nell'art. 16 dello stesso regolamento;

Ritenuto opportuno che in attesa di una nuova imposizione sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba si debbano far cessare gli effetti decreto n. 14 del 20 gennaio 2009, per poter permettere ai vettori intracomunitari di esercitare la facoltà di prestare servizi aerei intracomunitari, sulla rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, in regime di libero mercato;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n.14 del 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 2009 avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

*Il Ministro:* MATTEOLI

**09A13397**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009.

**Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS.** (Deliberazione n. 600/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 della direttiva 2002/22/CE (direttiva cd. servizio universale), che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese designate forniscano le prestazioni e i servizi di cui all'allegato 1, parte A, in modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese;

Visto, in particolare, l'allegato I, parte A, della direttiva 2002/22/CE, che qualifica lo sbarramento come una «prestazione gratuita» tramite la quale l'abbonato richiede al fornitore del servizio telefonico l'impedimento all'effettuazione di chiamate, dal suo apparecchio, verso determinati numeri o tipi di numeri;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare:

l'art. 60 («Controllo delle spese»), il quale al comma 1 impone alle imprese fornitrici del servizio universale il compito di definire «le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto» e, al comma 2, statuisce che siffatte imprese «forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio»;

l'art. 78, che attribuisce all'Autorità la competenza regolatoria sui numeri non geografici e che prevede il sistema di cd. opt-in, in ossequio al principio per cui un servizio di comunicazione elettronica non può essere introdotto nelle case degli utenti senza che questi abbiano prima potuto esprimere il loro consenso al riguardo;

l'art. 220, che attribuisce all'Autorità il potere di modificare con propria deliberazione l'allegato 4, concernente l'art. 60 citato;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la Raccomandazione ECC/CEPT 07/02 del 2007, «Consumer protection against abuse of high tariff services», la quale attribuisce alle ANR ampi poteri finalizzati alla gestione delle numerazioni in questione e alla riduzione del fenomeno (riscontratosi anche in altri Stati membri) dell'abuso e del danno patrimoniale ad un largo numero di consumatori;

Visto il Rapporto della Commissione europea relativo allo stato della regolazione italiana nell'anno 2008 pubblicato in data 24 marzo 2009, ove si riconosce expressis verbis l'esistenza di un annoso e rilevante problema che affligge il consumatore italiano, consistente nell'uso fraudolento e scorretto dei numeri impiegati per i servizi a sovrapprezzo; problema che, evidenziato dai dati ivi riportati relativi al cospicuo numero di controversie da risolvere, si riconosce essere stato affrontato dall'Autorità in questi ultimi anni con plurimi interventi regolamentari, tra i quali l'introduzione, apprezzata dalla Commissione, relativa all'attivazione dei numeri per servizi a sovrapprezzo solo su espressa richiesta del cliente (sistema cd. di opt-in), in sostituzione del precedente modello di attivazione automatica (cd. opt-out), rivelatosi inefficace sotto il profilo della tutela del consumatore;

Vista la delibera del 15 novembre 2006 n. 662/06/CONS di costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori;

Vista la delibera n. 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;

Vista la delibera n. 97/08/CONS recante «Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS "Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza" ed ulteriori norme a tutela dell'utenza» e, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2;

Vista la delibera n. 348/08/CONS recante «Nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera 97/08/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;

Vista la delibera n. 201/08/CONS recante «Modifica del paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 2008;

Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

Vista la delibera n. 34/09/CIR recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del Piano Nazionale di Numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;

Visti, segnatamente, in tema di attivazione automatica del blocco di chiamata in modalità silenzio-assenso:

*a)* le sentenze del TAR del Lazio n. 11195/2008, n. 11197/2008 e n. 11194/2008, pubblicate in data 10 dicembre 2008, su ricorso rispettivamente delle società «Deram», «Marketcall» e «Greentel e altri» in tema di blocco permanente di chiamata, che hanno annullato per motivi procedurali le delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS in materia di blocco permanente di chiamata delle numerazioni critiche, dichiarando l'incompetenza regolatoria di AGCOM in materia, e ravvisando tale competenza esclusivamente in capo al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni;

*b)* i verbali delle audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo 2009, alle quali l'Autorità ha convocato tutti i soggetti direttamente coinvolti, ossia:

gli operatori di accesso di telefonia fissa;

le società ricorrenti;

le associazioni di consumatori e gli altri soggetti che sono intervenuti "ad opponendum" nei giudizi presso il TAR,

audizioni nel corso delle quali l'Autorità, nelle more della pubblicazione del testo integrale delle decisioni del Consiglio di Stato rese sui ricorsi in appello proposti dall'Autorità, quest'ultima, stante la propria incompetenza in materia di regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo statuita dal TAR, ha dichiarato di doversi astenere dall'intervenire in materia, invitando, pertanto, gli operatori a presentare i propri piani tecnici di rimozione del blocco permanente di chiamata al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni (dichiarato dal TAR, nelle predette sentenze, essere l'istituzione cui spetterebbe la competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi a sovrapprezzo), e richiedendo a siffatta diversa Istituzione di farsi carico del coordinamento delle attività susseguenti alle sentenze del TAR;

*c)* il verbale della predetta audizione del 13 marzo 2009, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni ha dichiarato che ogni eventuale iniziativa, da parte del Ministero, a modifica o integrazione dell'attuale quadro normativo rappresentato dal decreto ministeriale n. 145/2006, avrebbe potuto essere intrapresa solo dopo la pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato;

*d)* le decisioni del Consiglio di Stato n. 4558 del 20 luglio 2009, n. 4835 del 31 luglio 2009 e n. 4908 del 4 agosto 2009, rese sugli appelli proposti dall'Autorità nelle cause rispettivamente con le società «Deram», «Marketcall» e «Greentel e altri» in tema di blocco permanente di chiamata, con le quali, in parziale riforma delle relative sentenze del TAR del Lazio n. 11195/08, n. 11197/08 e n. 11194/08, il Consiglio di Stato ha statuito che:

1) il rilevante impatto sul mercato che la misura introdotta con la delibera n. 97/08/CONS era destinato ad avere avrebbe reso necessaria l'indizione della procedura di consultazione pubblica, ed ha quindi confermato sotto questo profilo l'annullamento, *in parte qua*, delle delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS disposto dal TAR del Lazio;

2) dalla normativa primaria di riferimento (nel caso di specie l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 2 legge n. 249/1997 e l'art. 60, decreto legislativo n. 259/2003) si evince la sussistenza in capo all'Autorità di un ampio ambito di competenza in materia di accesso (e di sbarramento o blocco) ai servizi di telecomunicazione, dovendosi considerare i limiti contenutistici della competenza riconosciuta al potere politico, i quali vanno valutati tenendo conto del più esteso ambito oggettuale del potere assegnato all'Autorità dalle previsioni, peraltro successive al decreto ministeriale n. 145/2006, della legge istitutiva dell'Autorità e dal Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché della diversa *ratio* sottesa all'attribuzione di siffatto più ampio potere. In particolare, all'Autorità, deputata ad assicurare la trasparenza e l'efficienza del mercato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto, con riferimento a tutte le numerazioni, una potestà da esercitare a tutela della concorrenza nel mercato, posta in pericolo da fenomeni abusivi idonei a minacciarla;

Sottolineato, pertanto, che il Supremo giudice amministrativo ha riconosciuto con le citate decisioni la sussistenza della competenza dell'Autorità, esercitata nel caso di specie, alla regolamentazione della materia dei blocchi di chiamata, in specie di quelli di tipo generalizzato;

Visto il verbale dell'audizione in materia di blocco permanente di chiamata del 6 agosto 2009, convocata dall'Autorità in esito alla pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato, alla quale sono stati invitati i medesimi soggetti già invitati alle precedenti audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo 2009, per doverosamente comunicare le decisioni del Consiglio di Stato e chiedere agli operatori di dare seguito ai rispettivi piani tecnici di rimozione del Blocco permanente di chiamata, con la raccomandazione di procedere tempestivamente;

Vista la nota della Direzione tutela dei consumatori, inviata con prot. 65287 del 7 agosto 2009, agli operatori BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tele2 Italia - Opitel S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni - Direzione servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, ale società Deram S.r.l., Dvbcom S.r.l., e Dreams S.r.l., Greentel S.r.l., Marketcall Italia S.r.l., Punto S.r.l., Telemedico S.r.l., Unitedcom S.r.l., Telegate Italia S.r.l., e alle associazioni Altrocomsumo, Assoutenti, A.U.S. Tel Onlus, Codacons, Codici, Confconsumatori Movimento Difesa del Cittadino, nella quale, in esito all'audizione del 6 agosto 2009, è stato comunicato che:

le pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato rendono ora necessario da parte dell'Autorità, individuata dal Consiglio di Stato quale Istituzione competente, dare esecuzione al giudicato disponendo la rimozione del blocco permanente su silenzio assenso di cui alla delibera n. 97/08/CONS;

si invitano, pertanto, gli operatori di rete fissa ad eseguire la rimozione del blocco permanente di chiamata su silenzio assenso ripristinando lo *status quo ante* con ogni possibile urgenza, pur compatibilmente con i vincoli tecnici ed organizzativi evidenziati da ciascun operatore nel corso dell'audizione del 6 agosto 2009;

sarà necessario informare la clientela dello sblocco, con esplicita comunicazione da allegare o includere in fattura, nonché della perdurante possibilità di optare per lo sbarramento delle chiamate mediante manifestazione esplicita di volontà, così come dispone la delibera n. 418/07/CONS;

la rimozione del blocco non dovrà, tuttavia, interessare quei clienti che abbiano già manifestato espressamente la volontà di aderire a una qualsiasi forma di blocco;

Ricordato che la delibera n. 97/08/CONS ha introdotto il blocco permanente di chiamata con effetti che, in seguito alla delibera n. 348/08/CONS, sono stati fissati a partire dal 1° ottobre 2008;

Rilevato che i dati statistici forniti all'Autorità, su sua richiesta, sia da Telecom Italia che da alcune tra le principali associazioni di consumatori, evidenziano l'efficacia della misura del blocco generalizzato su silenzio assenso, atteso l'inoppugnabile fatto che l'introduzione del blocco permanente di chiamata con la delibera n. 418/07/CONS e, poi, soprattutto l'entrata in vigore del blocco su silenzio assenso, hanno determinato un calo netto delle segnalazioni e dei reclami degli utenti;

Considerato, infatti, che per quanto concerne i dati forniti da Telecom Italia, espressi nei grafici trasmessi con la nota del 24 aprile 2009, nel grafico relativo alle segnalazioni di traffico anomalo si evince un netto calo, con tipico andamento «a ginocchio», delle segnalazioni anteriori al 1° ottobre 2008 (attestate mediamente intorno a 5-6 mila al mese) e, invece, successive a tale data (quando si attestano a circa 500 al mese);

Considerato, per quanto concerne sia i reclami che le segnalazioni di traffico anomalo, che dalla comparazione dei dati di Telecom Italia relativi al primo trimestre 2008 (come situazione antecedente all'introduzione del blocco ex delibera n. 97/08/CONS) con quelli relativi al primo trimestre 2009 (situazione post delibera n. 97/08/CONS) si ottengono i seguenti dati riassuntivi:

| | Primo trimestre 2008 | Primo trimestre 2009 | Calo percentuale |
|---|---|---|---|
| Segnalazioni di traffico anomalo | 55420 | 1120 | 98% |
| Reclami consumer | 94192 | 14078 | 85% |
| Reclami business | 20068 | 2548 | 87% |

Considerato che dalle statistiche rese dalle associazioni dei consumatori Altroconsumo, Movimento Consumatori, Federconsumatori su richiesta dell'Autorità, e dalle riposte di tali associazioni si evince chiaramente che, prendendo come periodo di osservazione un trimestre fra fine 2007 e inizio 2008 (ante blocco ex del. n. 97/08/CONS) ed un analogo trimestre fra fine 2008 e inizio 2009 (post-blocco ex del. n. 97/08/CONS), si rileva, in armonia con i dati sui reclami forniti da Telecom Italia, un tracollo dei casi correlati a numerazioni critiche, almeno dell'ordine di 10:1 (ossia del 90%);

Considerato che dai verbali delle predette audizioni del 30 dicembre 2008, del 13 marzo 2009 e del 6 agosto 2009, si evince con chiarezza la conferma di un orientamento favorevole al blocco su silenzio assenso, oltre che delle associazioni dei consumatori, anche della maggioranza degli operatori di accesso, alcuni dei quali hanno comunicato di aver riscontrato presso la propria clientela la preferenza per il blocco di default;

Rilevata, per tutto quanto precede, la necessità di riproporre, all'esito dell'apposita procedura di consultazione pubblica, l'attivazione per default con il meccanismo del silenzio-assenso, del blocco permanente di chiamata sulle utenze di rete fissa, legittimo alla luce della riconosciuta competenza regolatoria, rendendosi ciò necessario in ragione della dimostrata efficacia della misura stessa al fine della riduzione del fenomeno abusivo inerente alla utilizzazione delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo;

Dato atto che tale iniziativa costituisce esercizio della competenza regolatoria specificamente riconosciuta in capo all'Autorità dal Consiglio di Stato con le decisioni da ultimo citate;

Considerato che una rimozione del blocco permanente su silenzio assenso comporterebbe il concreto pericolo della reviviscenza del fenomeno abusivo sulle numerazioni critiche;

Considerato che siffatto tipo di attivazione costituirebbe una opportunità aggiuntiva messa a disposizione della clientela per esprimere, sia pure in modo tacito, la propria volontà negoziale: sicché la relativa previsione, ben lungi dal realizzare un'ipotesi di blocco indipendente dalla manifestazione di volontà del cliente, riflette comunque un comportamento negoziale di quest'ultimo, assicurando che l'assetto di ogni rapporto individuale sia conforme alla volontà del singolo utente interessato;

Rilevato, in particolare, che la natura negoziale del meccanismo di blocco su silenzio assenso è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato nelle decisioni precitate, ove il Supremo Consesso ha espressamente rilevato che «il nuovo quadro regolatorio [la delibera n. 97/08/CONS, n.d.r.] determina una non negabile ricaduta sul mercato di riferimento, che si avvale della rete di telefonia fissa con offerta di servizi resi con numerazione a costo aggiuntivo, la cui accessibilità resta condizionata ad una espressa e preventiva manifestazione di volontà negoziale diretta ad escludere il meccanismo di blocco generalizzato» (così nella decisione Cons. Stato n. 4835/09 precitata, a pag. 8);

Rilevato che il meccanismo del silenzio assenso è particolarmente utile per quegli utenti che non hanno alcun interesse né abitudine alla fruizione dei servizi a sovrapprezzo, e comunque per gli utenti meno esperti, senza quindi comportare necessariamente detrimento alcuno per i gestori dei servizi stessi;

Per quanto concerne, in particolare, la revisione del paniere delle numerazioni alle quali si applica il blocco permanente di chiamata:

Richiamata l'opportunità di procedere ad una revisione del paniere di numerazioni di cui all'Allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, già modificato come da Allegato 1 della delibera 201/08/CONS, per le seguenti motivazioni principali:

*a)* aggiornamento delle tipologie di numerazioni più critiche, in esito all'analisi dei dati statistici richiesti ai principali operatori, riguardo a reclami per addebiti in fattura e casi classificati come di «traffico anomalo», e all'analisi delle richieste di disconoscimento del traffico da parte degli utenti pervenute all'Autorità;

*b)* adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Piano nazionale di numerazione, ai sensi della delibera n. 26/08/CIR, che prevede, in particolare, l'introduzione di nuove tipologie di numerazioni a sovrapprezzo;

Sentiti in audizione, in data 9 settembre 2008, il Comitato Telethon, la Fondazione Aretè Onlus del S. Raffaele, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e il WWF Italia, sulle istanze, pervenute da tali enti, di esclusione dal blocco permanente di chiamata delle numerazioni utilizzate per campagne di raccolta fondi, mediante donazione, a fini benefici;

Vista la relazione del funzionario responsabile del procedimento, in data 7 ottobre 2008, relativa all'analisi delle numerazioni critiche, ai fini della revisione del paniere del blocco permanente di chiamata, che ha tenuto conto:

*a)* delle segnalazioni per maxi-bollette, recanti in allegato il dettaglio delle numerazioni, pervenute in Autorità nel corso dell'anno corrente;

*b)* dei dati statistici, riguardo a reclami per addebiti in fattura e casi classificati come di «traffico anomalo», pervenuti dagli operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Tiscali e Wind, a riscontro della relativa specifica richiesta dell'Autorità;

Consultati, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 418/07/CONS, in data 22 ottobre 2008 gli operatori di cui al tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della medesima delibera, nonché, in data 3 aprile 2009, le associazioni di consumatori nell'ambito del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS, al fine di presentare e acquisire osservazioni sulla proposta di nuovo paniere di numerazioni elaborata a seguito della predetta analisi sulle numerazioni critiche e sulla base delle nuove numerazioni introdotte dalla delibera n. 26/08/CIR;

Rilevato dall'analisi delle numerazioni critiche che:

la percentuale più rilevante continua ad essere quella relativa alla tipologia 899, che pertanto deve confermarsi nel blocco;

la percentuale di chiamate di tipo 892 è in costante riduzione (dell'ordine dell'1%) e pertanto è ragionevole disporre una definitiva esclusione di tale tipologia dal blocco;

l'utilizzazione illecita delle numerazioni di tipo 178 e 199 per finalità eversive rispetto a quelle cui esse sono destinate ai sensi del vigente Piano di numerazione (che le dedica ai numeri unici e personali) risulta di percentuale non trascurabile in tutte le statistiche esaminate; pur tuttavia, essendo la definizione del servizio di numero unico o personale chiara ed inequivocabile nella delibera n. 26/08/CIR relativa al nuovo Piano di numerazione e tale da escludere la possibilità di erogare servizi a sovrapprezzo su tali numerazioni, non si ritiene opportuno includere nel blocco permanente le numerazioni medesime, anche in considerazione delle evidenti ripercussioni negative nella sfera giuridica ed economica dei soggetti che le utilizzano virtuosamente, tenuto conto anche del fatto che al fine di contrastare le condotte abusive perpetrate su siffatte numerazioni è in corso un'attività sanzionatoria ad iniziativa della competente struttura dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni;

per le altre tipologie di numerazioni, in particolare per le numerazioni in codice 144, 166, 709, internazionali e satellitari, non si apprezzano fenomeni tali da indurre a cambiare quanto previsto nell'allegato 1) alla delibera n. 201/08/CONS in relazione alla rispettiva esclusione o inserimento nel paniere;

Sottolineato che nell'ambito della presente procedura di consultazione sarà possibile acquisire elementi informativi ulteriormente aggiornati;

Considerato che l'art. 19 dell'allegato *A* alla delibera n. 26/08/CIR introduce le nuove numerazioni con codice 894, per servizi di chiamate di massa, e 895, per servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale, verso le quali dovranno progressivamente migrare, comunque entro il 31 dicembre 2009, i servizi attualmente erogati su 163 e 164;

Considerato che la struttura delle nuove numerazioni per servizi a sovrapprezzo 894 e 895, ai sensi dell'art. 19 della delibera n. 26/08/CIR, prevede archi a 6 cifre e archi a «n» cifre, con n > 6 (fino a 8-10), i quali ultimi possono raggiungere un numero di assegnazioni sensibilmente elevato, con uno scenario non dissimile da quello che si presenta, attualmente, relativamente alle numerazioni di tipo 899;

Considerato pertanto che per i codici 894 e 895 coesistono numeri brevi «pregiati» e numeri lunghi, sui quali ultimi, senza adottare misure preventive di blocco, si possono verificare, come dimostrato dalle passate esperienze sui codici 899, la nascita e il rapido radicamento di «dialers» e di altri fenomeni di natura truffaldina, malgrado la inequivocabile destinazione d'uso (sia di servizi professionali come di servizi di chiamate di massa) assegnata loro dal nuovo Piano;

Viste, a tale proposito, le numerose segnalazioni pervenute a partire da febbraio 2009, data in cui il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni, ha iniziato ad assegnare i diritti d'uso delle nuove numerazioni in codice 895, in particolare da parte della Lega Consumatori e, con diverse note, da Telecom Italia, di utilizzo illegittimo per servizi a sovrapprezzo di intrattenimento di numerazioni in codice 895, tutte con lunghezza superiore a 6 cifre, rispetto alla esclusiva e legittima destinazione d'uso per servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale, in violazione delle norme di cui alla delibera n. 26/08/CIR;

Ritenuto di poter adottare, per i codici 894 e 895, il criterio di escludere dal blocco le sole numerazioni brevi, cioè quelle a 6 cifre di cui all'art. 19, comma 2, lettera b1) dell'allegato *A* alla delibera n. 26/08/CIR, sulle quali, vista la relativa esiguità dei numeri (massimo 500 per ciascuna numerazione), sono attuabili forme puntuali di controllo periodico;

Ritenuto tuttavia opportuno effettuare una verifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ai fini dell'eventuale esclusione dal paniere di numerazioni a sovrapprezzo che dovessero dimostrarsi esenti da fenomeni anomali per un congruo periodo di tempo;

Considerato che l'art. 9 dell'allegato *A* alla delibera n. 26/08/CIR prevede che le numerazioni in codice 40, 41 e 42 siano utilizzate per servizi interni di rete;

Ritenuto che le numerazioni in codice 40 e 41 debbano essere escluse dal blocco permanente di chiamata, in quanto la delibera n. 26/08/CIR prevede che le numerazioni di tipo 40 siano gratuite e quelle di tipo 41 siano caratterizzate da una tariffazione allineata a quella di corrispondenti chiamate interurbane, e quindi non elevata;

Ritenuto che con riguardo alle numerazioni in codice 42, per le quali la delibera n. 26/08/CIR prevede diversi tipi di soglia di prezzo, sia a tempo che forfetaria, si debbano escludere dal blocco permanente di chiamata tutte quelle numerazioni la cui tariffazione a tempo sia dell'ordine di quella prevista per le numerazioni in codice 41, nonché i numeri che danno accesso a servizi in abbonamento, supplementari al contratto principale di fornitura della linea o del servizio telefonico;

Considerato che l'art. 21 dell'allegato *A* alla delibera n. 26/08/CIR introduce ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati in relazione ai codici 43, 44, 46, 47, 48 e 49;

Ritenuto che le numerazioni in codice 44 debbano essere escluse dal blocco permanente di chiamata, in quanto la delibera n. 26/08/CIR prevede che esse siano destinate a servizi di carattere sociale-informativo, espletati ad una contenuta tariffa forfetaria con soglia massima di 0,25 euro;

Ritenuto invece, relativamente alle numerazioni in codice 43, 46, 47, 48 e 49, di utilizzare il generale criterio di includerle tutte nel blocco permanente di chiamata, in ragione sia della loro destinazione d'uso quali numeri per servizi a sovrapprezzo sia della loro criticità, in analogia a quanto disposto per le numerazioni critiche in decade 8;

Ritenuto, per quanto riguarda le numerazioni verso direttrici internazionali/satellitari, di confermare la norma precedente di cui alla delibera n. 201/08/CONS, cioè della forchetta di prezzo tra 2 e 3 cent €/secondo, entro la quale è lasciata discrezionalità all'operatore di bloccare la numerazione qualora vengano rilevate su di essa eventuali criticità o fenomeni anomali di traffico; mentre le numerazioni con tariffazione oltre i 3 cent €/secondo saranno obbligatoriamente inserite nel blocco;

Considerato che la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009 recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del Piano Nazionale di Numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR» ha introdotto il codice 455, per servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche, e ha prorogato fino alla data del 1° febbraio 2010 i termini entro i quali è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione della delibera n. 26/08/CIR;

Ritenuto, per quanto riguarda le numerazioni per donazioni a fini benefici, attualmente realizzate sull'arco 485xy (utilizzate per donazioni forfetarie fino a un massimo di 10 Euro, IVA inclusa, verso taluni enti no profit, molti dei quali operano nel campo della ricerca, che da anni usano tali numerazioni sulla base di specifici accordi con i principali operatori d'accesso di rete fissa e con i principali operatori di rete mobile) di prevederne l'esclusione dal blocco permanente di chiamata, almeno fino al termine dell'attuale regime transitorio per le numerazioni in decade 4, ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'allegato *A* alla delibera n. 26/08/CIR e sua successiva modificazione di cui all'art.1, comma 11 della delibera n. 34/09/CIR;

Ritenuto, altresì, di dover confermare l'esclusione dal blocco permanente di chiamata di qualsiasi numerazione di tipo 455xy che dovesse essere utilizzata per donazioni a fini benefici, in aggiunta o in luogo di quelle in codice 485xy, sia durante l'attuale regime transitorio per le numerazioni in decade 4 che al termine di esso, ai sensi dell'art. 1, comma 11 e comma 12 della delibera n. 34/09/CIR;

Ritenuto, infine, opportuno prevedere la possibilità di una periodica revisione o integrazione del paniere di numerazioni allegato alla presente delibera, a fronte di proposte motivate presentate dai titolari delle numerazioni nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o dalle associazioni dei consumatori del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, - Codice delle comunicazioni elettroniche - l'utente ha diritto a non pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto;

Considerata la competenza dell'Autorità a disciplinare il diritto dell'utente ad usufruire di adeguati strumenti per il controllo della spesa, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera *c)*, n. 2 legge n. 249/1997 e 60, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, - Codice delle comunicazioni elettroniche, riconosciuta dalle decisioni del Consiglio di Stato già richiamate;

Vista la propria delibera n. 476/09/CONS del 14 settembre 2009, recante «Consultazione pubblica concernente ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS», procedimento il cui avvio è avvenuto contestualmente alla pubblicazione della delibera sul sito internet dell'Autorità avvenuta in data 18 settembre 2009;

Visti i contributi presentati e le posizioni espresse, anche nell'ambito delle audizioni, da parte degli operatori Brennercom/Infracom/AEMCOM., BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Intermatica S.p.A., Noatel S.p.A., Telecom Italia S.p.A (contributo pervenuto oltre i termini), Teleunit S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A. e da parte di ASSOSERVIZI (Associazione di centri servizi), C.O.S.T.T. (Comitato operatori servizi telefonici e telematici), Marketcall Italia S.r.l., NUMERO Italia S.r.l., in qualità di gestori di centri servizi e da JET MULTIMEDIA (Fornitore di contenuti a sovrapprezzo) e MARCONI S.r.l. (contributo pervenuto oltre i termini);

Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Tutto ciò premesso;

Delibera:

Art. 1.

*Sbarramento selettivo di chiamata*

1. Gli operatori di telefonia fissa attivano in maniera automatica agli abbonati che entro il 31 dicembre 2009 non abbiano comunicato alcuna diversa opzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *l)* ed *m)* dell'allegato *A* alla delibera n. 418/07/CONS, lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, dell'allegato *A* alla delibera n. 418/07/CONS (blocco permanente di chiamata) con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

2. Le modalità di attivazione delle diverse opzioni di sbarramento selettivo devono essere tali da assicurarne l'immediata efficacia verso tutte le numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera n. 418/07/CONS senza necessità di ulteriori operazioni da parte dell'utente.

3. Nel caso dell'opzione dello sbarramento selettivo di chiamata di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, dell'allegato *A* alla delibera n. 418/07/CONS, le eventuali modalità che gli operatori della telefonia mettono a disposizione dell'utenza per disinserire autonomamente dal paniere una o più numerazioni debbono essere facilmente comprensibili ed attuabili.

4. L'utenza che fruisca dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita ha la facoltà di richiedere all'operatore di accesso in ogni tempo la modifica della tipologia di sbarramento e quella di revocare il consenso, espresso o tacito, allo sbarramento medesimo. L'operatore è tenuto ad eseguire la richiesta dell'utente entro cinque giorni lavorativi.

5. Gli operatori di telefonia fissa informano in via preventiva i propri abbonati, tramite la documentazione di fatturazione o altra apposita comunicazione individuale scritta, nonché attraverso apposito messaggio individuale in fonia e con comunicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, che agli abbonati che non avranno manifestato espressamente alcuna opzione inerente allo sbarramento selettivo di chiamata entro il 31 dicembre 2009, sarà attivato, a partire dal 1° gennaio 2010 e in maniera automatica, lo sbarramento selettivo di cui al comma 2.

6. Le misure disposte dai commi precedenti con riferimento alle numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS devono essere automaticamente adeguate dagli operatori alle future modifiche dei panieri medesimi.

Art. 2.

*Paniere di numerazione*

1. Il paniere di numerazioni inserite nel blocco permanente di chiamata, di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, è sostituito dal paniere di numerazioni di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. L'Autorità può rivedere il paniere di cui al comma 1 anche sulla base delle eventuali proposte motivate presentate nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS. In particolare, l'Autorità, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, effettua una verifica ai fini dell'eventuale esclusione dal paniere di numerazioni a sovrapprezzo per le quali si evidenzi la perdurante assenza di segnalazioni di fenomeni anomali.

3. Le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2009

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* MAGRI - NAPOLI

**Allegato 1 alla delibera n. 600/09/CONS**

## Modifica del paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS

## Elenco delle numerazioni da inserire nel blocco permanente di chiamata

| | |
|---|---|
| Numerazioni per servizi a sovrapprezzo | 894[1], 895[2], 899 |
| Numerazioni già utilizzate per servizi interni di rete, ancora utilizzabili ai sensi dell'art.30 comma 3 dell'Allegato A alla delibera n.26/08/CIR, modificato e integrato come da art.1 comma 11 della delibera n.34/09/CIR | 4[3] |
| Numerazioni per servizi interni di rete, assegnate in base all'art.9 dell'Allegato A alla delibera n.26/08/CIR e successive modifiche ed integrazioni | 42[4] |
| Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati, assegnate in base all'art.21 dell'Allegato A alla delibera n.26/08/CIR modificato e integrato come da art.1, commi 6, 7, 8 e 9 della delibera n.34/09/CIR | 43<br>46, 47<br>48, 49 |
| Numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari | Tutte le numerazioni con prefisso iniziante per 00 internazionali e satellitari la cui tariffa, IVA inclusa, supera la seguente curva di prezzo:<br><br>a) 35 centesimi di euro alla risposta;<br>b) 3 centesimi di euro al secondo.<br><br>Gli operatori debbono altresì inserire nel blocco permanente le numerazioni con prefisso 00 il cui prezzo al secondo è pari o superiore a 2 centesimi di euro, qualora su di esse si verifichino criticità o fenomeni anomali di traffico. |

**Note:**

**[1]** con esclusione delle numerazioni composte da sei cifre, ossia di tipo 894YUU, con Y=0÷4.

**[2]** con esclusione delle numerazioni composte da sei cifre, ossia di tipo 895YUU, con Y=0÷4

**[3]** con esclusione dei numeri gratuiti e dei numeri che danno accesso a servizi in abbonamento, supplementari al contratto principale di fornitura della linea o del servizio telefonico con l'operatore di telefonia erogati esclusivamente dal medesimo operatore (quali il trasferimento di chiamata), nonché delle numerazioni in codice 485XY utilizzate esclusivamente a vantaggio di enti senza finalità di lucro, che danno accesso a servizi di raccolta fondi per effettuare donazioni con tetto massimo unitario di 10 euro a sostegno delle finalità benefiche di tali enti.

**[4]** con esclusione dei numeri:

- per i quali è previsto un costo del servizio che rientra nelle soglie di prezzo stabilite, per i codici di tipo 41, nella Tabella 1 dell'allegato 1 dell'Allegato A alla delibera n.26/08/CIR, modificata e integrata come da art.2, comma 1 della delibera n.34/09/CIR;
- oppure che danno accesso a servizi in abbonamento, supplementari al contratto principale di fornitura della linea o del servizio telefonico con l'operatore di telefonia erogati esclusivamente dal medesimo operatore (quali il trasferimento di chiamata);

**Annotazioni generali:**

Gli operatori titolari delle numerazioni rispondono della conformità dell'utilizzo delle numerazioni medesime alle disposizioni del presente provvedimento.
Gli operatori della telefonia sottopongono a costante monitoraggio le numerazioni oggetto di segnalazioni di traffico anomalo e comunicano, con cadenza trimestrale, le numerazioni individuate ed i relativi aggiornamenti al tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della delibera n. 418/07/CONS.
A tal fine gli operatori realizzano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le necessarie procedure automatiche atte a collezionare i dati statistici e di dettaglio relativi a tutte le numerazioni critiche, per traffico anomalo riscontrato, ivi comprese quelle, allo stato, escluse dal paniere (per esempio, 178 e 199).

**09A13399**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento del giorno 2 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 2 novembre 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4772 |
| Yen | 132,95 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,462 |
| Corona danese | 7,4424 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,90330 |
| Fiorino ungherese | 275,28 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7091 |
| Zloty polacco | 4,2563 |
| Nuovo leu romeno | 4,3060 |
| Corona svedese | 10,3936 |
| Franco svizzero | 1,5093 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4300 |
| Kuna croata | 7,2410 |
| Rublo russo | 43,1401 |
| Lira turca | 2,2174 |
| Dollaro australiano | 1,6323 |
| Real brasiliano | 2,6045 |
| Dollaro canadese | 1,5958 |
| Yuan cinese | 10,0862 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4485 |
| Rupia indonesiana | 14121,69 |
| Rupia indiana | 69,2950 |
| Won sudcoreano | 1749,02 |
| Peso messicano | 19,4691 |
| Ringgit malese | 5,0616 |
| Dollaro neozelandese | 2,0512 |
| Peso filippino | 70,481 |
| Dollaro di Singapore | 2,0669 |
| Baht tailandese | 49,390 |
| Rand sudafricano | 11,6800 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A13477**

### Cambi di riferimento del giorno 3 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 3 novembre 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4658 |
| Yen | 132,25 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,279 |
| Corona danese | 7,4422 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89860 |
| Fiorino ungherese | 278,20 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,2860 |
| Nuovo leu romeno | 4,3015 |
| Corona svedese | 10,4635 |
| Franco svizzero | 1,5121 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,5135 |
| Kuna croata | 7,2473 |
| Rublo russo | 43,0487 |
| Lira turca | 2,2110 |
| Dollaro australiano | 1,6350 |
| Real brasiliano | 2,5904 |
| Dollaro canadese | 1,5834 |
| Yuan cinese | 10,0085 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,3604 |
| Rupia indonesiana | 14137,59 |
| Rupia indiana | 69,4720 |
| Won sudcoreano | 1734,76 |
| Peso messicano | 19,5259 |
| Ringgit malese | 5,0284 |
| Dollaro neozelandese | 2,0521 |
| Peso filippino | 69,995 |
| Dollaro di Singapore | 2,0545 |
| Baht tailandese | 49,069 |
| Rand sudafricano | 11,5629 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A13478**

**Cambi di riferimento del giorno 4 novembre 2009**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 4 novembre 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4761 |
| Yen | 134,30 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,085 |
| Corona danese | 7,4419 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89360 |
| Fiorino ungherese | 277,15 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7090 |
| Zloty polacco | 4,2699 |
| Nuovo leu romeno | 4,3024 |
| Corona svedese | 10,4384 |
| Franco svizzero | 1,5113 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4415 |
| Kuna croata | 7,2698 |
| Rublo russo | 43,1972 |
| Lira turca | 2,2094 |
| Dollaro australiano | 1,6277 |
| Real brasiliano | 2,5556 |
| Dollaro canadese | 1,5682 |
| Yuan cinese | 10,0773 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4399 |
| Rupia indonesiana | 14037,18 |
| Rupia indiana | 69,5300 |
| Won sudcoreano | 1739,19 |
| Peso messicano | 19,5509 |
| Ringgit malese | 5,0460 |
| Dollaro neozelandese | 2,0413 |
| Peso filippino | 70,157 |
| Dollaro di Singapore | 2,0618 |
| Baht tailandese | 49,339 |
| Rand sudafricano | 11,4272 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A13479**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario**

*Estratto decreto n. 120 del 16 settembre 2009*

Con decreto n. 120 del 16 settembre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Vetem spa Agrate Brianza (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

| | | |
|---|---|---|
| VETKELFIZINA | Flacone 50 ml | 100109077 |
| VETKELFIZINA | Flacone 100 ml | 100109014 |
| CYSTORELINE | Flacone 2 ml | 102499023 |
| FLUMECHINA 50% LIQUIDO | Flacone 1 lt | 102577020 |
| FLUMECHINA 50% LIQUIDO | Flacone 250 ml | 102577032 |
| FLUMECHINA 50% LIQUIDO | Flacone 5 lt | 102577044 |
| FLUMECHINA 20% LIQUIDO | Flacone 250 ml | 102684014 |
| FLUMECHINA 20% LIQUIDO | Flacone 1 lt | 102684026 |
| FLUMECHINA 20% LIQUIDO | Flacone 5 lt | 102684038 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13266**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario**

*Estratto decreto n. 143 del 12 ottobre 2009*

Con decreto n. 143 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Filozoo S.r.l. Viale del Commercio, 28/30 - Carpi - 41012 (Modena), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

| | | |
|---|---|---|
| Sulfachinossalina 200 Premix | Sacco da 25 kg | A.I.C. n. 101988044 |
| Sulfachinossalina 200 Premix | Sacco da 1 kg | A.I.C. n. 101988018 |
| Spiramicina 20% Filozoo S.r.l. | Sacco da 5 kg | A.I.C. n. 102446022 |
| Sulfachinossalina 200 Premix | Sacco da 10 kg | A.I.C. n. 101988032 |
| Spiramicina 20% Filozoo S.r.l. | Barattolo da 1 kg | A.I.C. n. 102446010 |
| Amprolium 12% Liquido Filozoo S.r.l. | Tanica da 5 l | A.I.C. n. 102529017 |
| Sulfachinossalina 20% Filozoo S.r.l. | Barattolo da 1 kg | A.I.C. n. 102656016 |
| Sulfachinossalina 20% Filozoo S.r.l. | Sacco da 5 kg | A.I.C. n. 102656028 |
| Sulfachinossalina 200 Premix | Sacco da 5 kg | A.I.C. n. 101988020 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13262**

## Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

*Estratto decreto n. 150 del 12 ottobre 2009*

Con decreto n. 150 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Unione commerciale lombarda S.p.a. via G. Di Vittorio, 36 - Brescia 84886, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

| | | |
|---|---|---|
| ERITROMICINA 15% Unione commerciale lombarda | Sacco da 5 KG | AIC 102959018 |
| UNIMEZIN | Sacco da 10 KG | AIC 102841018 |
| UNIMEZIN | Sacco da 25 KG | AIC 102841020 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13265**

## Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

*Estratto decreto n. 152 del 12 ottobre 2009*

Con decreto n. 152 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Schering Plough Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - 20090 Segrate (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

| | | |
|---|---|---|
| Dexa - Tomanol | Flacone 100 ml | A.I.C. n. 100358011 |
| Nilzan | Flacone in plastica da 1000 ml di sosp. uso orale | A.I.C. n. 100216011 |
| Aquavac Vaccino Bocca Rossa | Flaconi in polietilene da 1000 ml | A.I.C. n. 102927011 |
| Dropexin | Flacone da 1 g di antibiotico in granuli sosp. estemp. | A.I.C. n. 101355016 |
| Bykahepar | Flacone 100 ml | A.I.C. n. 101077016 |
| Lexin Vena | Flacone da 10 g polv. + fiala solv. 40 ml - muscolo | A.I.C. n. 101351017 |
| Nilzan | Flacone in plastica da 5000 ml sospensione orale | A.I.C. n. 100216023 |
| Dropexin | Flacone da 5 g di antibiotico in granuli sosp. estemp. | A.I.C. n. 101355028 |
| Lexin Vena | Flacone da 5 g polv. + f.sol. 20 ml - muscolo | A.I.C. n. 101351029 |
| Lexin Vena | Flacone 5 g polvere + fiala sol. 20 ml | A.I.C. n. 101351031 |
| Betsolan | Flacone a tappo perforabile da 50 ml | A.I.C. n. 101343034 |
| Lexin Vena | Flacone10 g polvere + fiala solv. 40 ml | A.I.C. n. 101351043 |
| Oterna | Flacone da 20 g di sospensione tappo contagocce | A.I.C. n. 101352019 |
| Oxytetrin Aerosol | Bomboletta da 140 g | A.I.C. n. 102305012 |
| Prontovet | 20 sir. antimastite monodose 5 g cad. asciutta | A.I.C. n. 101347019 |
| Prontovet | Flacone a tappo perforabile da 90 ml | A.I.C. n. 101347021 |
| Prontovet | 20 sir. antimastite monodose 5 g cad. lattazione | A.I.C. n. 101347033 |
| Streptopen 5000 | Flacone 5 g antibiotico polv. + fiala solv. da 10 ml | A.I.C. n. 101339012 |
| Vetsovate | Flacone plastica 30 ml erogatore a pompetta meccanica | A.I.C. n. 101356018 |
| Zaquilan | Flacone a tappo perforabile da 50 ml | A.I.C. n. 100147014 |
| Zaquilan | Astuccio contenente 4 blisters da 24 cpp cad. | A.I.C. n. 100147026 |
| Zaquilan | Astuccio contenente 8 blisters 6 cpp. cad | A.I.C. n. 100147053 |
| Zoomicina n | «Orale» flacone da 1175 ml | A.I.C. n. 101338010 |
| Telzenac | Soluzione iniettabile 20 ml | A.I.C. n. 102269014 |
| Telzenac | Soluzione iniettabile 50 ml | A.I.C. n. 102269026 |
| Vetostelin b12 forte | Flacone a tappo perforabile da 50 ml | A.I.C. n. 101341028 |
| Vetostelin b12 forte | Flacone a tappo perforabile da 15 ml | A.I.C. n. 101341016 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13263**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exspot»

*Estratto provvedimento n. 195 del 7 ottobre 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario EXSPOT - confezione da 6 pipette da 1 ml: A.I.C. n. 103182010.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Veterinary ltd Breakspear Road South Harefield, Uxbridge UB 96Ls UK, rappresentata in Italia Schering-Plough S.p.a. via Fratelli Cervi snc, Centro direzionale Milano Due-Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 0889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

confezione da 3 pipette da 1 ml: A.I.C. n. 103182034;

confezione da 2 pipette da 1 ml: A.I.C. n. 103182022.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13256**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Abilitazione ad emettere certificazione CE, secondo la direttiva 87/404/CEE (Recipienti semplici a pressione) all'organismo «Kamelot certificazioni S.r.l.».**

Con decreto ministeriale del 22 settembre 2009 di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'interno è stato emanato il decreto di autorizzazione all'Organismo «Kamelot Certificazioni S.r.l.», in Rivanazzano (Pavia), ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità dei recipienti semplici a pressione (Dir. 90/488).

L'Organismo «Kamelot Certificazioni S.r.l.», in Rivanazzano (Pavia), Via S. Francesco, 117, è autorizzato al rilascio di certificazione CE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

L'Organismo «Kamelot Certificazioni S.r.l.» esercita anche la verifica CE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

L'Organismo «Kamelot Certificazioni S.r.l.» esercita la sorveglianza CE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite. L'Organismo «Kamelot Certificazioni S.r.l.» attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre, n. 311 secondo le forme e modalità in esso indicate.

La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

**09A13260**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dello svincolo di Volpiano sulla SP n. 40 - Autostrada A5 presentato dalla Società Ativa, in Torino.**

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0028378 del 23 ottobre 2009 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto dello svincolo di Volpiano sulla s.p. n. 40 - Autostrada A5 presentato dalla Società ATIVA, con sede in strada della Cebrosa 86, 10156 Torino.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A13261**

**Provvedimento interlocutorio negativo relativo alla compatibilità ambientale della diga sul Rio Capo D'Acqua in località Bivio Ercole e opere di gronda in comune di Fiuminata, presentato dal Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, in Macerata.**

Con il decreto direttoriale n. 0001359 del 16 ottobre 2009 della direzione generale per la salvaguardia ambientale è stato disposto il pronunciamento interlocutorio negativo concernente la compatibilità ambientale della diga sul Rio Capo D'Acqua in località Bivio Ercole e opere di gronda in comune di Fiuminata, presentato dal Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, con sede in via Ghino Valenti 6, 62100 Macerata.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A13264**

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Modalità di richiesta del contributo denominato «Ecobonus» destinato alle imprese di autotrasporto di merci che utilizzano alcune vie del mare in luogo dei corrispondenti itinerari stradali.**

Si rende noto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 736 del 14 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, sono state individuate le nuove rotte incentivabili (Civitavecchia-Messina; Savona Vado-Termini Imerese; Marina di Carrara-Castellon de La Plana) a partire dall'anno 2008, ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci che utilizzano le vie del mare in luogo dei corrispondenti itinerari stradali. Pertanto, i soggetti interessati all'erogazione del contributo per l'anno 2008, hanno l'obbligo di:

*a)* integrare l'istanza eventualmente già presentata per lo stesso anno, con la documentazione comprovante i viaggi effettuati sulle nuove rotte;

*b)* ovvero, se non è stata prodotta domanda per l'anno 2008, proporre apposita istanza, utilizzando la modulistica prevista per la presentazione delle domande relative allo stesso anno.

Le integrazioni di cui alla lettera *a)*, ovvero le domande di cui alla lettera *b)*, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A13245**

# REGIONE TOSCANA

**Approvazione dell'ordinanza n. 13 del 12 ottobre 2009, relativa agli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 nel territorio della regione Toscana (ordinanza P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009).**

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per gli ecezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009, nel territorio della Regione Toscana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 13 del 12 ottobre 2009 ha disposto liquidazione dei rimborsi delle spese di soccorso e somme urgenze a vari enti;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http: //web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 21 ottobre 2009 parte prima.

**09A13257**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.».** (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 197/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009).

Nell'art. 30 del decreto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna, alla pag. 11, al comma 4, dove è scritto: «*f)* l'articolo 11, comma 3.», leggasi: «*e)* l'articolo 11, comma 3.».

Nell'art. 43, riportato nella prima colonna, alla pag. 14, il titolo della rubrica deve essere correttamente formulato come segue: «*Modifiche* all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Nell'art. 46, riportato nella seconda colonna, alla pag. 14, il titolo della rubrica deve essere correttamente formulato come segue: «*Modifiche* all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

All'art. 49, riportato alla pag. 15, seconda colonna, il relativo titolo della rubrica deve intendersi correttamente formulato come segue: «*Modifiche* all'articolo *30* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

All'art. 52, infine, nella prima colonna della pag. 16, il titolo della rubrica deve essere correttamente formulato come segue: «*Modifiche* all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**09A13589**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-262) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**
*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)* - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**
*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100091110*

€ 1,00